

Paola Costa

# Novità in materia di Iva

---

## Premessa

Il periodo d'imposta 2017 è stato interessato da diversi interventi normativi, che hanno introdotto o modificato vari adempimenti.

In questo intervento affrontiamo i seguenti temi:

1. nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti;
2. nuovi termini di registrazione delle fatture d'acquisto ai fini Iva;
3. obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva;
4. spesometro trimestrale.

---

## Detrazione dell'Iva sugli acquisti

Il DL 24.4.2017 n. 50, convertito nella L. 21.6.2017 n. 96, ha modificato il primo comma dell'art. 19 del DPR n. 633/1972 (Decreto Iva), riducendo notevolmente il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni ed ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Il diritto alla detrazione può ora essere esercitato al più tardi con la dichiarazione Iva relativa

all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (ossia in cui l'imposta è divenuta esigibile) ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

In precedenza la detrazione poteva essere operata fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello d'insorgenza del diritto.

Le modifiche operano in relazione alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall'1.1.2017.

Pertanto:

- l'Iva addebitata con una fattura emessa al 31.12.2016 può essere detratta al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno solare 2018, da presentare entro il 30.04.2019;
- l'Iva addebitata con una fattura emessa al 2.1.2017 può invece essere detratta al massimo con la dichiarazione Iva relativa al 2017, che verrà presentata entro il 30.04.2018.

Decorso inutilmente tale termine, per il recupero dell'Iva sugli acquisti non resterà altro che presentare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (entro due anni dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione).

---

## Registrazione delle fatture di acquisto

Il DL 50/2017 ha provveduto a modificare anche il primo comma dell'art. 25 del DPR n. 633/1972 per ragioni di coerenza con l'art. 19.

Il contribuente deve ora numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati e deve annotarle nell'apposito registro:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta
- e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Anche in questo caso, il termine di registrazione è stato anticipato di due anni e le modifiche si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall'1.1.2017.

Così, ad esempio, una fattura d'acquisto emessa il 2.1.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018 e con riferimento all'anno 2017.

---


## Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

L'art. 21-bis del DL n. 78/2010 (introdotto dall'art. 4 del DL n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016) ha disposto l'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, esclusi quelli esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio i soggetti che effettuano solo operazioni esenti) o dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche (quali i soggetti che non hanno effettuato operazioni né attive né passive nel periodo), sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

La Comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Il modello di comunicazione si compone del frontespizio e di un modulo (quadro VP) da compilare riportando il periodo di riferimento e i dati relativi a ciascuna liquidazione periodica IVA compresa in ciascun trimestre. I soggetti trimestrali compilano pertanto un solo quadro VP per ogni comunicazione, mentre i contribuenti mensili compilano un modulo per ogni mese compreso nel trimestre di riferimento.



**COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO VP**  
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	Mese <sup>1</sup>	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>	
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			
	VP4	IVA esigibile		DEBITI	CREDITI
	VP5	IVA detratta			
	VP6	IVA dovuta		<sup>1</sup>	o a credito <sup>2</sup>
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			
	VP8	Credito periodo precedente			
	VP9	Credito anno precedente			
	VP10	Versamenti auto UE			
	VP11	Crediti d'imposta			
	VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali			
	VP13	Acconto dovuto			
	VP14	IVA da versare		<sup>1</sup>	o a credito <sup>2</sup>

I soggetti passivi IVA che hanno effettuato l'opzione per la liquidazione trimestrale devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza considerare eventuali operazioni di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale IVA e senza indicare gli interessi dell'1%, essendo tenuti al versamento dell'IVA dovuta per il quarto trimestre in sede di dichiarazione annuale.

La Comunicazione deve essere presentata in via telematica con periodicità trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento. Soltanto la scadenza della Comunicazione relativa al secondo trimestre è prorogata dal 31 agosto al 16 settembre di ciascun anno.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.

### Esempio

Presentiamo di seguito la Comunicazione della liquidazione Iva relativa al 2° trimestre dell'anno N di un soggetto trimestrale per opzione, compilata sulla base dei seguenti dati:

<b>OPERAZIONI ATTIVE</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>
Operazioni soggette a Iva 22%	130.000,00	28.600,00
Operazioni soggette a Iva 4%	85.000,00	3.400,00
Operazioni non imponibili	56.000,00	
<b>Totali</b>	<b>271.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>OPERAZIONI PASSIVE</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>
Operazioni soggette a Iva 22%	110.000,00	24.200,00
Operazioni soggette a Iva 4%	60.000,00	2.400,00
Operazioni esenti	5.000,00	
<b>Totali</b>	<b>175.000,00</b>	<b>26.600,00</b>
<b>Credito Iva riportato dal trimestre precedente</b>		<b>3.850,00</b>



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO VP**  
 Liquidazioni periodiche IVA
Mod. N. 

--	--

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>
	Mese <sup>1</sup>	Trimestre (*) <sup>2</sup>		
VP1		2		
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		271.000,00	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			175.000,00
VP4	IVA esigibile		DEBITI 32.000,00	CREDITI
	IVA detratta			26.600,00
VP6	IVA dovuta		<sup>1</sup> 5.400,00	o a credito <sup>2</sup>
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			
VP8	Credito periodo precedente			3.850,00
VP9	Credito anno precedente			
VP10	Versamenti auto UE			
VP11	Crediti d'imposta			
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		15,50	
VP13	Acconto dovuto			
VP14	IVA da versare		<sup>1</sup> 1.565,50	o a credito <sup>2</sup>

## Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute

L'art. 21 del DL n. 78/2010, nel testo riformulato dall'art. 4 del DL n. 193/2016 (convertito in L. n. 225/2016) ha sostituito l'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate del c.d. Spesometro annuale con una nuova Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, di contenuto analogo, ma necessariamente analitica. I dati trasmessi, cioè, non possono più essere

aggregati per cliente/fornitore, ma devono essere riferiti alle singole fatture.

Il nuovo obbligo riguarda tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione - che non abbiano optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture ex art. 1 c. 3 DLgs. 127/2015 - con l'esclusione dei piccoli produttori agricoli delle zone montane, dei soggetti operanti in regime forfetario (L. 190/2014) o in regime di vantaggio (DL 98/2011) e delle associazioni sportive dilettantistiche in regime forfetario (L. 398/1991).

Nella comunicazione devono essere analiticamente indicati i dati di tutte le fatture e note di credito:

- emesse nel trimestre di riferimento;
- ricevute e registrate nel medesimo trimestre, comprese le bollette doganali.

Il criterio temporale per l'inserimento dei documenti nella comunicazione non è dunque univoco: per le fatture attive rileva la data di emissione, per quelle passive la data di registrazione nel registro Iva acquisti.

Non sono previsti limiti d'importo per le singole fatture da comunicare, e sono soggette all'obbligo anche le fatture emesse non soggette a Iva per carenza del requisito territoriale (ex artt. 7 e seguenti del DPR 633/1972) e quelle fuori campo Iva emesse volontariamente (artt. 2, 3, 4, 5 e 15 DPR 633/1972). Sono invece escluse le operazioni non documentate da fattura (scontrini e ricevute fiscali) e le fatture trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (anche se, per alcune categorie di operatori sanitari, si attende una conferma dall'Agenzia delle Entrate). Le fatture elettroniche già trasmesse tramite il Sistema di Interscambio sono escluse dall'obbligo, ma possono essere trasmesse se l'operatore lo ritenga più agevole (per non dovere analizzare le fatture a seconda delle modalità di trasmissione).

La Comunicazione deve contenere analiticamente:

- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente;
- data e numero riportati nel documento;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA;
- imposta;
- esigibilità Iva (indicando se si tratti di operazione con Iva a esigibilità immediata, differita o soggetta a split payment);
- natura dell'operazione, secondo la seguente codifica:
  - N1 - Operazioni escluse ex art. 15
  - N2 - Operazioni non soggette per carenza dei presupposti applicativi dell'Iva (soggettivo, oggettivo o territoriale)

- N3 - Operazioni non imponibili (esportazioni, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie)
- N4 - Operazioni esenti ex art. 10
- N5 - Operazioni in regime del margine
- N6 - Operazioni in reverse charge
- N7 - Modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA.

Gli acquisti intracomunitari e, in generale, tutte le operazioni passive in regime di inversione contabile (o reverse charge, ossia soggette a doppia registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture d'acquisto) devono essere indicati una sola volta come fatture ricevute, con l'indicazione del codice N6 (o N3 o N4 se non imponibili o esenti).

Per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) vanno comunicati imponibile e Iva, indicando il particolare tipo di esigibilità dell'imposta, anziché la natura dell'operazione.

Le comunicazioni trimestrali devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate alle medesime scadenze previste per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, ossia entro:

- 31 maggio;
- 16 settembre;
- 30 novembre;
- ultimo giorno del mese di febbraio.

In deroga a quanto sopra, limitatamente all'anno il 2017, sono state previste due comunicazioni semestrali da inviare rispettivamente entro il 28.09.2017 e entro il 28.02.2018.